

ALLEGATO n. 9

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI

§ 1 . Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno dell'Istituto.

§ 2 . Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

§ 3 . La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile.

§ 4 . Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunte collegialmente da Organi Collegiali.

§ 5 . L'I.I.S. si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi di estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

§ 6. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.lvo 297/94, dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

ART. 1- Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S.;

g. atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.

ART. 2- Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale o scritta sul Registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera **a** dell'art.1;
- b. invio negli uffici direttivi per l'infrazione di cui alla lettera **b** dell'art. 1;
- c. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni sempre con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera **c** dell'art. 1;
- d. ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alle lettere **d** ed **e** dell'art. 1;
- e. ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera **f** e **g** dell'art. 1;
- f. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell'anno scolastico, all'interno di uno dei laboratori della scuola, o presso i Laboratorii o la Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti.

ART. 3- Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- a. I docenti e /o il D.S. per le sanzioni di cui alla lettere **a** e **b** dell'art. 2;
- b. Il D.S. ed il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere **c**, **d** ed **e** dell'art.2;
- c. Il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dalle lettere f e g nonché dall'art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07.

ART. 4- Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

ART. 5-Convocazione del Consiglio di classe

Il D.S., qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti.

ART. 6- Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente può essere obbligato dall'organo che ha emanato la sanzione a frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

ART. 7- Procedimento disciplinare

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- a) il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico;
- b) il D.S. valutata la relazione invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenni, la Contestazione scritta di addebito fissando nella stessa la convocazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione;
- c) lo studente o i suoi genitori hanno facoltà di rispondere per iscritto e/o di partecipare all' seduta dell'Organo per rappresentare le proprie giustificazioni;
- d) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- e) in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione;
- f) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minorenni;
- i) Le sanzioni comminate vengono riportate sul Registro Elettronico;
- j) Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione se nei sei mesi successivi tiene un comportamento corretto.

ART. 8- Organo di garanzia - Ricorsi

Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presentare ricorso all'Organo di garanzia entro due giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul Registro elettronico di classe e comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di studenti minorenni. L'Organo di Garanzia deve riunirsi entro due giorni. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo due giorni dopo la notifica, qualora l'interessato non presenti ricorso o dopo il pronunciamento dell'Organo di garanzia, in caso di ricorso.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

PUNTO 1 : Violazione del dovere di regolare frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

PUNTO 2 : Violazione del dovere di assiduo impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

PUNTO 3 : Violazione del dovere del rispetto della persona

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi

PUNTO 4 : Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

PUNTO 5 : Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati

Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici ed a non recare danno alle cose

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica

PUNTO 5 : Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati

- Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le attrezzature, i macchinari, i sussidi didattici ed a non recare danno alle cose

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica